

ALLEGATO 5. PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Conservazione dell'integrità biologica del pSIC/ZPS

Come specificato dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" e dall'art. 5 del D.P.R 120/2003 di recepimento: qualsiasi piano o progetto, sia che ricada all'interno del pSIC/ZPS sia che, pur sviluppandosi all'esterno, possa comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, che non sia direttamente connesso alla conservazione delle specie per cui esso è stato individuato, ma che sia in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale, deve essere sottoposto a **Valutazione di Incidenza**.

Conservazione e gestione della Fauna di interesse comunitario

I contenuti e le norme di tale articolo non si riferiscono alle specie ittiche di interesse comunitario, alle quali è dedicato il paragrafo successivo.

Come espresso nell'**Articolo 8 del DPR 120/2003**, per le specie animali di cui all'allegato D (4), lettera a) presenti o segnalate per l'area (istrice *Hystrix cristata*, testuggine di Hermann *Testudo hermanni*, testuggine palustre europea *Emys orbicularis*, ramarro *Lacerta bilineata*, lucertola campestre *Podarcis sicula*, lucertola muraiola *Podarcis muralis*, biacco *Coluber viridiflavus*, saettone *Elaphe longissima*, cervone *Elaphe quatuorlineata*, biscia dal collare *Natrix natrix*, salamandrina dagli occhiali *Salamandrina terdigitata*, tritone crestato italiano *Triturus carnifex*, rana agile *Rana dalmatina*, rana appenninica *Rana italica*, rospo smeraldino *Bufo viridis*), al presente regolamento, è fatto divieto di:

- catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a) sono vietati il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

Per l'Articolo 12 comma 3 del DPR 120/2003 sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Con particolare riferimento alla tutela dei Rapaci è necessario prevedere misure di mitigazione per l'adeguamento degli elettrodotti Alta Tensione e Media Tensione presenti dell'area, al fine di evitare/diminuire il rischio di collisione ed elettrocuzione delle specie che frequentano il sito per la nidificazione e/o per scopi trofici.

È inoltre obbligatorio prevedere, in fase di progettazione di eventuali nuovi elettrodotti che taglino/lambiscano il vallone, la realizzazione di misure di mitigazione per analoghe incidenze.

Con particolare riferimento alla tutela dell'avifauna rupicola (Lanario e Pellegrino) sono vietati:

- l'utilizzo delle pareti o delle scarpate rocciose presenti nel sito e nel comprensorio di Fosso Cerreto per il decollo di deltaplani o veicoli simili;
- tutte le attività inerenti l'arrampicata sportiva o di qualunque altro genere, di palestra di roccia e similari;
- l'accesso nelle aree sovrastanti le pareti sulle quali sono stati localizzati i nidi.

È inoltre necessario prevedere una fascia di rispetto di almeno 10 metri nella parte sommitale delle scarpate, nella quale favorire la ripresa naturale della vegetazione (laddove necessario è opportuno pervenire a un accordo con i proprietari dei fondi).

Al fine di scoraggiare eventuali tentativi di saccheggio dei nidi è necessaria un'azione di controllo del nido durante il periodo riproduttivo.

Con particolare riferimento alla tutela dell'avifauna forestale (Pecchiaiolo e Nibbio bruno) è vietato il taglio di alberi maturi (tranne nei casi previsti dalla legge in merito all'incolumità fisica di persone e cose), che costituiscono potenziali siti di nidificazione delle specie in oggetto.

Le operazioni taglio e di esbosco dovranno essere realizzate al di fuori del periodo riproduttivo (marzo-agosto), per recare il minor disturbo possibile agli eventuali tentativi di nidificazione.

Ai fini della tutela della Fauna selvatica cosiddetta "minore" (Anfibi, Rettili e granchio di fiume) presente nel Sito si applicano le norme di cui alla L.R. 05.04.1988, n° 18.

Per le specie: Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Tritone crestato (*Triturus carnifex*), Tritone punteggiato (*Triturus vulgaris*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Raganella comune (*Hyla intermedia*), Rana agile (*Rana dalmatina*), Rana greca (*Rana graeca*), Testuggine comune (*Testudo hermanni*), Testuggine palustre (*Emys orbicularis*), Tarantola mauritanica (*Tarentola mauritanica*), Emidattilo verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Ramarro (*Lacerta bilineata*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola (*Chalcides chalcides*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Saettone (*Elaphe longissima*), Biscia dal collare (*Natrix natrix*), Biscia tassellata (*Natrix tessellata*), granchio di fiume (*Potamon fluviatilis*) sono vietati:

- qualsiasi forma di cattura, di detenzione e di uccisione;
- il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione e di riposo;
- il molestare la fauna selvatica minore, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione;
- la distruzione o la raccolta di uova dell'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
- la detenzione, il trasporto ed il commercio di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui ciò contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Sono vietati inoltre:

- l'alterazione degli ambienti umidi, lentici e lotici;
- la captazione di acque sorgive e di prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata controllata del bestiame;
- l'alterazione della vegetazione acquatica;
- l'immissione di rifiuti e sostanze inquinanti di qualsiasi natura ed origine in abbeveratoi e fontanili e in tutti i i manufatti di accumulo e approvvigionamento idrico;
- la pulizia con mezzi chimici e meccanici di abbeveratoi e fontanili nei mesi primaverile ed estivi; tale pulizia deve essere realizzata in autunno (ottobre-dicembre) e comunque al di fuori della stagione riproduttiva degli anfibi e deve essere eseguita a mano rimuovendo parte dei sedimenti per evitare l'interramento, non asportando la vegetazione acquatica;

- lo svuotamento totale di fontanili e pozzi durante le operazioni di manutenzione; tutte le specie animali incidentalmente catturate durante le operazioni di pulizia devono essere reimmesse nel fontanile o abbeveratoio.

Conservazione e gestione della Fauna ittica

Per l'Articolo 12 comma 3 del DPR 120/2003 sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Sono fatte salve tutte le altre norme dettate dalla L.R. 07.12.1990, n° 87 "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio".

Tutela delle acque

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. 24/98 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico" e successive modifiche ed integrazioni, è vietato modificare il regime ed il corso delle acque.

È vietata qualsiasi attività e intervento che sia potenzialmente suscettibile di inquinare, direttamente o indirettamente, permanentemente o temporaneamente, il sistema delle acque superficiali o sotterranee.

Le acque di scarico provenienti da attività domestiche, agricole o di qualsiasi altra natura dovranno rispondere ai requisiti richiesti D. Lgs. 152 del 11.05.1999 e successive modifiche e integrazioni.

Non sono consentiti, inoltre, interventi che alterino irreversibilmente lo stato delle acque superficiali e sotterranee.

Protezione delle forre

Ai fini della tutela dell'integrità fisica delle emergenze geologiche, della caratteristica morfotipica del bacino del Fosso Cerreto, sono previste le seguenti prescrizioni:

- i nuovi insediamenti residenziali dei Comuni di Nepi, Castel S. Elia, Mazzano e Faleria dovranno essere collocati nelle aree di pianura defilate rispetto al fronte della forra e in continuità ed espansione dei nuclei consolidati esistenti;
- sono vietati l'apertura e l'esercizio di nuove cave e discariche e i movimenti di terra che interrompano la continuità del supporto geomorfologico o vegetazionale esistente o che comunque costituiscano barriere per la defluizione delle acque superficiali o sotterranee o per la mobilità della fauna.

Rispetto dei principi di edificabilità di legge per i manufatti agricoli (L.R. n. 38/99, L.R. n. 8/03 e s.m.)

Come noto, la normativa in vigore limita la costruzione di fabbricati all'interno delle "zone a destinazione agricola E" di P.R.G. ai soli Fabbricati Rurali, ovvero attinenti all'azienda agricola e come tali concorrenti esclusivamente e di fatto a questa attività¹. Al riguardo, nella comune volontà di applicazione concreta del Piano di Gestione da parte dell'Ente Gestore e dei Comuni interessati, sarebbe auspicabile una maggiore sensibilità da parte di questi ultimi nella applicazione delle norme, in particolare della L.R. n.38/99, L.R. n. 8/03 e successive modifiche ad applicazioni, al fine di non compromettere l'integrità delle biocenosi.

Nella costruzione dei fabbricati e manufatti dovrebbe essere assolutamente raccomandato l'utilizzo di materiali da costruzione caratteristici dell'ambiente, in linea con la tradizione rurale (muratura in tufo, con elementi architettonici portanti anche in legno, coperture dei fabbricati con coppi e tegole romane, possibilmente utilizzando laterizi invecchiati, o imitazione moderna). Per gli infissi sono da preferire materiali quali il legno ed il ferro ma sempre con finiture e colori non vistosi e appariscenti, meglio se lasciati nei loro colori naturali. Elementi accessori come gronde in materiali non vistosi, preferibilmente il rame, che ossidandosi conferisce il giusto aspetto "invecchiato" al fabbricato. Anche la presenza di pozzi, pozzetti, tubazioni esterne dovrebbe sempre essere "sottratta" alla vista, eventualmente con copertura in pietra naturale. Da evitare in ogni caso la vista di calcestruzzo, materiali plastici e metallici diversi dal ferro o dall'acciaio.

Per le recinzioni si raccomanda assolutamente l'uso di pali di legno, evitando quelli di cemento precompresso e metallici. Sono preferibili le recinzioni in filo metallico, anche spinato, a più ordini, rispetto alla reti metalliche.

Per tutti i lavori diversi di sistemazione idraulico-agraria dei terreni, di regimazione delle acque, di stabilizzazione dei versanti in pendio e comunque per tutti i lavori finalizzati al contenimento del problema della erosione e delle frane, nonché della rinaturalizzazione degli ambienti, si raccomanda:

- la **preventiva progettazione** degli interventi, effettuata da tecnici qualificati;
- l'**utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica**, tenendo presenti quelli che ne costituiscono i criteri di base e cioè l'utilizzo di materiali reperiti in natura: legno, pietre presenti nel territorio (cave locali circostanti) e specie vegetali sempre autoctone, visibili nel territorio circostante.

¹ Rientrano a pieno titolo in questa definizione anche le strutture adibite ed autorizzate per attività di Agriturismo, in seno alle aziende agricole.